CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLA FRAZIONE DI MADONNA DI CAMPIGLIO.

Art. 1 SERVIZIO DA SVOLGERE

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio per lo sgombero della neve e <u>pulizia di vie, piazze, marciapiedi, zone pedonali e slarghi di proprietà pubblica e/o ad uso pubblico</u> nella frazione di Madonna di Campiglio in C.C. Pinzolo, in tutta la loro larghezza, come indicato, in modo non esaustivo nell'allegata planimetria.

Art. 2 DURATA DELL'APPALTO

L'Appalto avrà la durata dal 01 ottobre 2019 al 31 maggio 2020, senza necessità di disdetta.

Art. 3 BASE D'ASTA

L'Appalto sarà affidato mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale sull'importo a base d'asta di € 135.000,00 oltre all'I.V.A. 22%, comprensiva di euro 500,00 qiuali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con la procedura stabilita nella determinazione n. di data Il corrispettivo forfetario prescinderà dal numero e dalla intensità delle precipitazioni nevose che comunque dovessero verificarsi durante il periodo suindicato. L'offerta dovrà essere compilata secondo le norme che saranno riportate nel capitolato speciale. Non verrà riconosciuta nessuna forma di revisione prezzi.

Art. 4 COMPENSO PER IL SERVIZIO

Il compenso del servizio verrà corrisposto in quattro (4) rate bimestrali di importo pari al 20% dell'importo contrattuale, scadenti il 30 novembre, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio; il saldo del compenso verrà corrisposto entro il 15 giugno.

Art. 5 CAUZIONI

Ai sensi dell'articolo 31 della L.P. 2/2016 non è richiesto il versamento della garanzia provvisoria. La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, da versare prima della firma del contratto, è pari al 10% dell'importo aggiudicato o con percentuale maggiore, tenuto conto degli aumenti previsti in base al ribasso presentato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lge. 50/2016, con polizza fideiussoria o, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, servirà a garantire l'Amministrazione Comunale sulla perfetta osservanza del contratto, nonché dagli eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà ed attrezzature comunali; la polizza deve contenere le clausole di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta dell'Ente.

Art. 6 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio entro il territorio del Comune, per tutti gli effetti del contratto medesimo. Le intimazioni e le altre notificazioni saranno eseguite a mezzo messo comunale o tramite il servizio postale.

Art. 7 DANNI

L'Appaltatore risponderà in ogni caso e direttamente dei danni alle persone o alle cose, causati dai propri mezzi in servizio di sgombero neve, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati a ciò, senza diritto a compensi. Fino all'avvenuta ottemperanza di quanto previsto dal presente articolo rimane sospeso il pagamento della rata a saldo di cui all'articolo quattro. Per le finalità di cui sopra, prima della firma del contratto (Ordine di Acquisto) dovrà essere depositata, presso l'Ufficio tecnico del Comune di Pinzolo, copia della polizza assicurativa aziendale, che copra tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio fino ad un massimale per sinistro di minimo 1,5 milioni di euro.

Art. 8 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte della fornitura oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, da caricare a sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore e caricata a sistema classificandola nella categoria "Allegato economico", contenente la precisa indicazione delle parti della fornitura che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo dato dalla

somma di quanto complessivamente offerto.

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dell'appalto.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 9 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto ed eventualmente successive, quelle d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, ecc., nonché le spese di quel numero di copie di contratto che saranno necessarie. La liquidazione di queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti.

Art. 10 SERVIZIO DA COMPIERE

L'appaltatore dovrà provvedere a liberare le strade interne ed esterne esistenti e <u>di futura realizzazione o acquisizione</u> nel centro abitato di Madonna di Campiglio - **Madonna di Campiglio -** in C.C. Pinzolo; nel caso di modifiche ed integrazioni alla viabilità, l'appaltatore dovrà prendere atto della nuova planimetria; all'appaltatore non spetterà alcun indennizzo. Si dovrà provvedere allo sgombero neve di tutti i marciapiedi esistenti posti ai lati della sede stradale e percorribili da mezzi speciali per lo sgombero della neve.

Non potrà essere richiesto alcun intervento di mezzi o personale comunale e non dovranno essere impiegati mezzi meccanici che possano arrecare danno alla sede stradale, alle cordonate, ai manufatti.

Con particolare cura si procederà allo sgombero neve sulla piazza Dolomiti di Brenta, nonchè sulle aree di nuova pavimentazione e sui marciapiedi esistenti, utilizzando mezzi idonei per superfici non percorribili dai mezzi d'opera (autocarri, pale gommate, ecc..).

I percorsi pedonali devono essere sgomberati e resi perfettamente agibili per tutta la superficie. Non è ammessa la formazione di persistenti strati di ghiaccio causa l'insufficiente o mancata pulizia del manto.

Art. 11 DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI

L'aggiudicatario dovrà garantire, al momento dell'innevamento, la presenza dei mezzi meccanici in loco nel numero minimo di seguito indicato, a garanzia del servizio:

- n°4 pale gommate con benna priva di denti, di cui almeno 2 intercambiabile con pala sgombra-
- n°6 autocarri trasporto neve 12 mc, di cui uno dotato di lama sgombra neve;
- n°1 autocarro speciale Unimog, dotato di lama intercambiabile con fresa neve;
- n°1 automezzo idoneo a sgomberare dalla neve i percorsi pedonali, dotato di benna priva di denti, fresa neve con camino allungabile;
- n° 1 macchina fresaneve.

Il possesso di detta attrezzatura minima deve esserlo già alla data dell'offerta e dovrà essere dichiarato nell'offerta medesima.

I mezzi in dotazione potranno essere utilizzati anche al servizio di terzi solo ad avvenuta ultimazione dello sgombero neve dagli spazi pubblici, accertato dall'incaricato comunale.

E' richiesta la seguente squadra tipo:

- cinque persone abilitate alla guida degli automezzi da impiegare nel servizio che devono essere alle dirette dipendenze della ditta aggiudicataria alla data dell'01 ottobre 2019.

E' vietato nel modo più assoluto il deposito di neve sulle piazze o sulle strade se non per il periodo limitato ai tempi di caricamento ed allontanamento. Il permanere di detti cumuli dopo le quarantotto ore dalla precipitazione, determineranno l'intervento d'ufficio.

L'appaltatore, a prescindere dalle disposizioni sopra elencate che andranno scrupolosamente rispettate, con la firma del contratto assume l'impegno a mantenere la viabilità comunale, illustrata nella planimetria che forma parte integrante del contratto, in perfetta efficienza per quanto conseguente alle precipitazioni nevose. Il numero dei mezzi meccanici sopra indicato non solleva

l'appaltatore né limita la responsabilità, per cui, di volta in volta, egli dovrà valutare la consistenza delle precipitazioni nevose provvedendo con immediatezza ad integrare il potenziale meccanico per il rispetto delle condizioni sopra citate.

Art. 12 TEMPISTICA DI INTERVENTO

I mezzi sgombraneve dovranno essere in funzione <u>immediatamente dopo l'ordine dell'incaricato</u> <u>comunale e comunque, autonomamente, al raggiungimento dello spessore nevoso minimo di <u>cm. 4 (quattro) di neve caduta al suolo</u>. Il servizio deve essere garantito 24 ore su 24 fino al termine della nevicata.</u>

I quattro centimetri si devono misurare a Madonna di Campiglio/Piazza Dolomiti. Trascorsa un'ora dal superamento di tale limite senza che alcun mezzo abbia preso servizio, l'appaltatore incorrerà nelle previste penali.

L'uso della fresa per tutto il servizio continuerà fintanto che gli spazi pubblici, strade, parcheggi e marciapiedi saranno completamente disponibili al transito per l'intera superficie, scongiurando pertanto la formazione di cordoli di neve e ghiaccio ai lati della strada.

Art. 13 SCARICO NEVE/DISCARICA AUTORIZZATA

La zona di scarico della neve è individuata unicamente presso il magazzino comunale in località Colarin a Madonna di Campiglio e/o in discarica autorizzata. Sarà cura ed onere dell'Appaltatore provvedere all'apertura e chiusura del cancello posto nel piazzale del magazzino comunale, per consentire le operazioni di scarico della neve. Ogni e qualsiasi danno arrecato a cose o persone per la mancata adozione dei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del punto di discarica, saranno imputabili all'appaltatore; in nessun caso l'Amministrazione si riterrà responsabile.

Art. 14 MODALITA' DI SGOMBERO NEVE

Lo sgombero della neve dovrà avvenire nel corso della notte, per quanto possibile.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile sempre e comunque della perfetta transitabilità di strade, piazze e marciapiedi, che devono essere sempre perfettamente efficienti, anche a mezzo di terzi nel caso di impossibilità propria per eventuali ed impreviste difficoltà.

Lo sgombero della neve su strade, piazze e marciapiedi sarà ritenuto idoneo a condizione che lo strato della neve non superi lo spessore di cm 2/3 e che le superfici aperte alla circolazione non siano inferiori all'80% della larghezza e lunghezza delle strade e spazi pubblici stessi.

Dovrà altresì funzionare il servizio qualora per effetto del disgelo o di improvvisi aumenti di temperatura, sul manto stradale si formasse uno strato di neve bagnata tale da ostacolare il transito.

Il servizio dovrà essere iniziato contemporaneamente partendo da:

- 1. Da Piazza Dolomiti di Brenta, Viale Dolomiti di Brenta verso il pluriuso:
- 2. Da Via Monte Spinale Casa del Cioccolato a Via Pietra Grande;
- 3. Zona Colarin Cimitero S.s. 239
- 4. Località Panorama

In viale Dolomiti di Brenta dovrà essere sgomberato e reso agibile lo spazio compreso tra l'Hotel Splendid e Casa Vedli, nonché dal bar Maturi alla pensione Doria, riservandosi al Comune le eventuali trattative con i privati.

Art. 15 PENALITA'

Per qualunque inosservanza del presente capitolato all'appaltatore sarà applicabile una penalità di \in 1.000,00 conseguente ad una prima irregolarità, la seconda volta la penalità sarà elevata a \in 2.000,00, la terza volta e successive di importo pari a \in 3.000,00. Le contestazioni saranno inviate alla Ditta tramite consegna diretta da parte di incaricato o con lettera raccomandata; sono inoltre incluse eventuali azioni legali per la miglior tutela dell'Amministrazione, sia per quanto attiene alla revoca dell'incarico, sia per il risarcimento di ogni conseguenza e danno. Le controdeduzioni alle contestazioni dovranno pervenire entro e non oltre i cinque giorni, intendendosi le stesse, in caso contrario, accettate. L'appalto potrà essere revocato qualora, dopo tre contestazioni di disservizio, la ditta appaltatrice persista nelle inadempienze senza che la stessa possa vantare indennizzo alcuno. Comunque l'Amministrazione si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio e con comunicazione scritta di affidare ad altre ditte l'esecuzione di prestazioni non effettuate o rese non a regola d'arte da parte dell'appaltatore, con contestuale riduzione del compenso pattuito.

Art. 16 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alle assicurazioni sociali ed infortunistiche del personale dipendente, nonché oneri contrattuali, assicurativi contro la responsabilità civile per danni a terzi compresi trasportati ed a cose, eventuali licenze prescritte, iscrizione alla Camera di Commercio od agli albi; l'appaltatore dovrà inoltre essere iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, così come previsto dall'art. 26 della Legge 298/74 e s.m., relativo all'esercizio abusivo dell'autotrasporto. La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto della Legge 19.03.1990 n° 55 e s.m. e della circolare Ministeriale dei LL.PP. dd 06.04.1990 n° 1118/UL, recanti le norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale, con particolare riguardo al rispetto delle norme previdenziali e assicurative, nonché al piano di sicurezza; inoltre la medesima Ditta è tenuta alla redazione del del D.V.R. di cui all' art 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.

Art. 17 CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere controversie fra le parti sulla esecuzione o sulla interpretazione del presente "Capitolato Speciale d'Appalto", le parti rinunciano espressamente al ricorso all'Autorità Giudiziaria, rimandandone la risoluzione ad un collegio arbitrale che giudicherà irritualmente ex bono et equo da amichevole compositore ed il giudizio sarà inappellabile.

Detto Collegio sarà composto da tre membri da nominarsi uno da ogni parte contraente ed un terzo di comune accordo tra gli arbitri così scelti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Geom. Remo Maturi (documento firmato digitalmente)